



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA**

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Oggetto: Procedura finalizzata all'individuazione del Garante degli Studenti dell'Università degli Studi della Basilicata – triennio accademico 2026/2027-2028/2029.

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata e in particolare l'art. 18 rubricato "*Garante degli studenti*", il quale stabilisce che «... 4. *Il Garante degli studenti è nominato dal Rettore, su proposta del Senato accademico, acquisito il parere del Consiglio degli studenti.* 5. *Il Garante degli studenti dura in carica tre anni accademici e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Due mesi prima della scadenza del mandato, il Rettore procede ad una nuova nomina*»;

ATTESO che con D.R. n. 259 del 17 giugno 2021 è stata nominata Garante degli Studenti, per il triennio accademico 2020/2021-2022/2023, la prof.ssa Simona Morlino;

ATTESO che con D.R. n. 358 del 1° agosto 2023, acquisito il parere favorevole del Consiglio degli studenti, il mandato della prof.ssa Morlino è stato rinnovato per l'ulteriore triennio 2023/2024-2025/2026;

ATTESO che il prossimo 30 settembre 2026 scade il mandato conferito alla prof.ssa Morlino e che lo stesso non può essere più rinnovato secondo il predetto art. 18;

RITENUTO opportuno avviare la procedura per la sostituzione del Garante degli studenti tramite procedura ad evidenza pubblica, in ossequio al principio del *favor participationis*, già adottata per le precedenti nomine;

VISTO il Regolamento generale di Ateneo e, in particolare, l'art. 38 del Capo V – *Avvisi pubblici: Disposizioni comuni*;

DECRETA

Art. 1 – Oggetto

E' indetta una procedura finalizzata all'individuazione del Garante degli studenti dell'Università degli Studi della Basilicata per il triennio accademico 2026/2027-2028/2029, in conformità alle menzionate disposizioni.

Art. 2 – Requisiti di ammissione e criteri di valutazione

Costituiscono requisiti per la partecipazione:



- a) essere cittadini italiani o cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea (quest'ultimi devono possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana);
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) possedere diploma di laurea specialistica/magistrale o laurea conseguita nel previgente ordinamento;
- d) non essere portatori di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività dell'Ateneo;
- e) non aver riportato condanne penali (in Italia o all'estero), non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa;
- f) non essere stati sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare;
- g) non essere stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi del Testo Unico del 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero non essere cessati dal servizio a seguito di licenziamento disciplinare.

Art. 3 - Valutazione delle candidature

La valutazione delle candidature è effettuata dal Senato accademico sulla base dei seguenti elementi, desumibili dal curriculum:

- conoscenza del sistema universitario con particolare riguardo alle materie dei servizi in favore degli studenti e del diritto allo studio;
- conoscenza dell'assetto statutario e regolamentare dell'Università degli Studi della Basilicata;
- adeguate attitudini relazionali.

All'esito della valutazione è acquisito il parere del Consiglio degli studenti.

La procedura di selezione non riveste carattere concorsuale e non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.

Art. 3 – Incompatibilità

Il Garante degli studenti è indipendente, sia gerarchicamente sia funzionalmente, dagli organi di governo dell'Ateneo. L'incarico di Garante è, pertanto, incompatibile con la carica ricoperta in ogni altro organo (monocratico o componente di organo collegiale) previsto dallo Statuto o da norme regolamentari; è altresì incompatibile con cariche politiche o sindacali di qualsiasi livello.

Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

Gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda debitamente sottoscritta e redatta in carta semplice secondo il modello allegato, corredata del curriculum vitae, datato e firmato, e della fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità,



entro e non oltre le ore 13.00 del 20 luglio 2026

esclusivamente per via telematica all'indirizzo istituzionale affari_istituzionali@unibas.it o all'indirizzo pec istituzionale protocollo@pec.unibas.it

Nella domanda gli interessati devono indicare le proprie generalità e il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni e autocertificare il possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 5 – Individuazione e nomina

Il Garante degli studenti è nominato dal Rettore, su proposta del Senato accademico, acquisito il parere del Consiglio degli studenti. L'incarico di Garante degli studenti è svolto a titolo gratuito. Le funzioni del Garante degli studenti sono quelle previste dall'art. 18 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata. Le pertinenti modalità di svolgimento sono disciplinate da apposito regolamento consultabile sul sito web dell'Ateneo alla sezione "Normativa/Normativa di Ateneo" sottosezione "Funzionamento Organi, Dipartimenti e Strutture".

Art. 6 – Durata del mandato

Il Garante degli studenti dura in carica tre anni accademici e il mandato è rinnovabile una sola volta. Il mandato di che trattasi ha inizio il 1° ottobre 2026 e si conclude il 30 settembre 2029.

Art. 7 – Pubblicità

Il presente decreto è reso pubblico mediante affissione nell'Albo Ufficiale *on line* dell'Ateneo e la pubblicazione sul sito web dell'Ateneo nella sezione "*In primo piano*".

Art. 8 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli interessati che i dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla presente procedura o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi della Basilicata, sono trattati secondo il principio di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento. Il trattamento è finalizzato unicamente all'espletamento della stessa ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento presso l'Università degli Studi della Basilicata, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento, rivolgendo formale richiesta all'Università degli Studi della Basilicata.

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).



Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi della Basilicata. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@unibas.it.

Art. 9 – Unità organizzativa responsabile e Responsabile del procedimento

L'unità organizzativa responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, è il Servizio Affari Istituzionali: affari_istituzionali@unibas.it.

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Bianca BRONZI.

Art. 10 – Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si fa rinvio alle norme di legge in materia, allo Statuto e al Regolamento generale di Ateneo.

IL RETTORE

Prof. Ignazio M. MANCINI